

IL TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

composto dai seguenti magistrati:

- 1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca - Presidente
- 2) Dott.ssa Federica Girfatti - Giudice estensore
- 3) Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3051 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,

TRA

A.R., nata a S.G.V. (N.) il (...), codice fiscale (...), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ...(NA) alla Via R. ...

-PARTE RICORRENTE-

CONTRO

L.A., nata in S.G.V. (N.) il (...), codice fiscale (...), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Caldarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito inalla Via...;

-INTERDICENDA-

NONCHÉ

A.E., nato in S.G.V. (N.) il (...), codice fiscale (...), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ottaviano (NA) al ...

- PARTE RESISTENTE -

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La domanda della ricorrente al Tribunale di dichiarare l'interdizione di L.A. si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.

In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitudine (stato di malattia duratura anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettuale e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale valutazione bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. N.13584/2006), la finalità della L. n. 6 del 2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.

Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno.

Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.

Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del collegio, si rileva quanto segue.

Dalla documentazione medica in atti (cfr. certificato del 25.09.2023 a firma della neurologa dell'A.S. - Distretto 48, dott.ssa A.M.) risulta che L.A. è affetta da un deterioramento cognitivo e da vasculopatia cerebrale cronica.

Dall'esame dell'interdicenda è emerso, peraltro, che L.A. è apparsa lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio, in grado di riferire correttamente e senza indugio le proprie generalità,

il luogo e la propria data di nascita, della propria situazione abitativa, patrimoniale, economica e familiare nonché di conoscere l'oggetto del presente giudizio e il motivo per cui era in tribunale. Eppertanto dall'esame è emerso che il deterioramento cognitivo, proprio dell'età avanzata, risulta lieve e comunque non tale da determinare il ricorso alla misura afflittiva dell'interdizione.

Nè sono stati riferiti o documentati stati di aggressività dell'interdicenda né che la stessa rifiuti terapie farmacologiche.

La signora L., inoltre, non risulta titolare di beni immobili ma soltanto del diritto di abitazione sulla casa in cui vive, come tra l'altro riferito dalla stessa; è percettrice di pensione di circa Euro 1.000,00 mensili ed ha risparmi per circa Euro 15.000,00 che conserva presso la propria abitazione, come riferito dalla stessa e dal figlio A.E. all'udienza di comparizione.

Orbene, ritiene il tribunale che l'indole docile dell'interdicenda, la lucidità di questa mostrata in udienza anche in relazione alle richieste della ricorrente, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da compiere per la gestione del patrimonio (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e ai risparmi di circa Euro 15.000,00) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.

Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione vada rigettata.

Non si ravvisano, inoltre, i presupposti di urgenza per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio avendo la interdicenda riferito di occuparsi con l'aiuto dei familiari delle proprie esigenze quotidiane, di gestire il pagamento delle utenze e risultando la stessa sufficientemente lucida e orientata nel tempo e nello spazio.

La peculiarità della vicenda fattuale trattata induce a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;

Conclusione

Così deciso in Nola, il 4 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2025.